



Avv. MAURO PLESCIA
NOTAIO
RIMINI - Via Flaminia, 24
Tel./Fax 0541.787880

N. 48.636 di Repertorio.

N. 8.365 di Raccolta.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

dell'Associazione "FEDERAZIONE delle OPERE EDUCATIVE",
con sede in Milano.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove, il giorno sette del mese di marzo.

- 7 marzo 2009 -

In Rimini, Viale Regina Elena n.114, presso la sede della
Karis Foundation, ove richiesto, alle ore 15,15 (quindici e
minuti quindici).

Avanti a me Avv. Mauro Plescia, Notaio in Rimini, iscritto al
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini,

E' PRESENTE il signor:

- SILVANO VINCENZO, nato a Roma il 4 marzo 1965, residente a
Torino, Corso Francia n.133, il quale dichiara di intervenire
ed agire nel presente atto non in proprio ma nella sua
dichiaratami veste di Presidente del Consiglio Direttivo e
Legale Rappresentante della associazione denominata

"FEDERAZIONE delle OPERE EDUCATIVE",

con sede in Milano, Via Lunigiana n.24, ove per la carica
domicilia, codice fiscale: 97248580157 (P.IVA:13213890158).

Il componente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi chiede di ricevere il verbale dell'Assemblea
generale straordinaria degli associati della predetta
associazione adunatasi in prima convocazione, in questo
giorno, in questo luogo e a quest'ora per discutere e
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifica dello Statuto dell'Associazione.

2. Richiesta di attribuzione della personalità giuridica.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio dò atto che
l'assemblea si svolge come segue.

Assume la presidenza a norma di statuto il costituito Sig.
Vincenzo Silvano, il quale constata e dà atto:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di
legge e di Statuto, mediante avviso diramato a tutti gli
aventi diritto, ai sensi dell'art.9 del vigente statuto
associativo, a mezzo e-mail;

- che l'Assemblea è di prima convocazione;

- che risultano presenti e rappresentati n. 86 (ottantasei)
associati sui complessivi n. 150 (centocinquanta) associati,
di cui n. 11 (undici) associati per deleghe (ritenute
regolari dal Presidente e conservate agli atti
dell'Associazione) nel rispetto dei limiti di cui
all'articolo 7 del vigente statuto, come risulta dall'elenco
nominativo che mi viene consegnato dal costituito Componente
e che io notaio allego al presente atto sotto la lettera "B"
a farne parte integrante, omissane la lettura per dispensa
del componente;

- che gli associati intervenuti sono regolarmente iscritti

REGISTRATO AI
SENSI DEL D. Lgs.
N. 463/1997

IL 18-03-2009

AL N° 3288 1T

€ 168,00

nei libri dell'associazione ed hanno pieno diritto di intervento e di voto;

- che l'Assemblea è pertanto validamente costituita in prima convocazione ai sensi di legge e a norma dell'art.18 del vigente Statuto per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra trascritto.

Aperta la seduta, il Presidente passa la parola all'Avv. Marco Masi il quale spiega all'assemblea che sarebbe opportuno richiedere all'Autorità competente (Prefetto) il riconoscimento giuridico dell'Associazione e che a tale scopo è necessario riformulare diversi articoli dello Statuto dell'Associazione nonché assegnare all'Associazione un fondo di dotazione indisponibile, vincolato a patrimonio adeguato agli scopi che si intendono raggiungere.

Da informazioni assunte presso gli Organi competenti, prosegue l'Avv. Masi, il fondo potrebbe essere determinato nell'importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila), sicchè non sarebbe necessario alcun esborso ulteriore da parte dei soci in quanto tale somma è già presente e disponibile nel conto corrente dell'Associazione; la somma residua a saldo del conto corrente potrebbe essere destinata a fondo di gestione. Indi dichiara che il tenore del nuovo statuto è noto a tutti gli intervenuti, essendo stato inviato, a termini di statuto (art.18), a tutti gli associati unitamente all'avviso di convocazione, e richiama l'attenzione dell'assemblea:

- sulla modifica del nome dell'Associazione, precisando che esso è stato, ovviamente, concordato con la Compagnia delle Opere;

- sull'aumento del numero dei componenti il Consiglio Direttivo da quindici a venticinque e del Comitato Esecutivo da cinque a nove, in considerazione dell'incremento del numero dei soci;

- sull'aggiunta della previsione del Collegio dei Revisori o di un Revisore Unico all'articolo 17, con conseguente rinumerazione degli articoli seguenti, precisando che la nomina dell'Organo di controllo sarà fatta dall'Assemblea in sede ordinaria.

Esaurita l'esposizione da parte dell'Avvocato Masi, il Presidente riprende la parola e mette ai voti l'approvazione dello statuto nella nuova stesura proposta e mi chiede di dare atto che l'assemblea, previa votazione espressa con alzata di mano ai sensi del vigente articolo 9 dello statuto, con controprova per astenuti e contrari, all'unanimità

DELIBERA

- di richiedere al Prefetto di Milano il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361;

- di destinare a fondo di dotazione indisponibile, vincolato a patrimonio, la somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila), disponibile sul conto corrente dell'Associazione e a fondo

di gestione la residua somma a saldo del conto corrente;
- di approvare il nuovo statuto dell'Associazione nella versione sopra illustrata dal Presidente e già integralmente a conoscenza di ogni associato sin dalla convocazione della presente assemblea.

L'assemblea infine delibera di dare mandato al Presidente del Consiglio Direttivo di compiere tutte le pratiche necessarie per l'acquisizione da parte dell'Associazione della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 conferendogli la facoltà, ai soli effetti di cui sopra, di apportare allo statuto infrallegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti autorità a tale scopo e di provvedere ad ogni altro adempimento conseguente alle deliberazioni come sopra assunte.

Il costituito Presidente mi consegna infine il testo integrale dello Statuto dell'Associazione nella sua nuova stesura, che, previa lettura da me datane al comparente, allego al presente atto sotto la lettera "A" a farne parte integrante.

Null'altro essendovi da deliberare, nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore quindici e minuti quarantacinque.

Le spese del presente atto e sue dipendenti e conseguenti sono a carico dell'associazione.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, sotto la mia personale direzione, ed in parte a mano da me su sette facciate di due fogli del quale prima delle firme ho dato lettura, in assemblea, al comparente che lo approva.

F.TI: VINCENZO SILVANO - MAURO PLESCIA NOTAIO.

Allegato "A" alla Raccolta n. 8.365

STATUTO

Art.1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

E' costituita l'associazione denominata "Compagnia delle Opere - Opere Educative", più in breve "CDO Opere Educative" o, alternativamente, FOE, con sede legale a Milano, Viale Lunigiana n. 24, che potrà essere trasferita su decisione del Consiglio Direttivo (di seguito anche "Associazione").

L'Associazione ha facoltà di istituire sia in Italia sia all'estero sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme vigenti.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta con le modalità di cui all'art. 20.

L'Associazione aderisce quale socio all'associazione Compagnia delle Opere con sede legale in Milano.

Art.2 - Finalità

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, ha come fine quello di valorizzare e sostenere le opere sociali in campo educativo, di difendere la libertà di scelta delle famiglie e

la libertà di insegnamento, di promuovere una effettiva parità in ambito scolastico e formativo, di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla rilevanza della educazione e del capitale umano per lo sviluppo della società.

L'Associazione trae la propria origine e mantiene il proprio riferimento ideale nella esperienza cristiana e nella dottrina sociale della Chiesa.

L'Associazione persegue i propri fini istituzionali in un coerente quadro di scelte culturali e programmatiche che rispettano, tutelano e valorizzano l'autonomia dei soggetti educativi.

L'Associazione ha come fine lo svolgimento di attività di utilità sociale a favore dei soci e di terzi.

Art.3 - Attività

L'Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- promuove la riflessione e lo sviluppo di modelli istituzionali, pedagogici e organizzativi espressione dell'autonomia dei soggetti educativi e formativi;
- sostiene la vita dei soci e di terzi anche attraverso la costituzione di strutture di servizio;
- svolge funzioni e compiti di studio, ricerca e documentazione, di promozione e diffusione, di programmazione e innovazione;
- rappresenta i soci in organismi sia nazionali sia internazionali e può prendere iniziative volte a incidere sugli indirizzi della politica nazionale sulla scuola e sulla formazione.

Per il perseguimento dei propri fini l'Associazione attiva servizi e cura progetti:

- per l'assistenza e la consulenza allo svolgimento della attività istituzionali, dei soci e di terzi, sul piano culturale, pedagogico-didattico, scientifico;
- per la assistenza e la consulenza alla gestione amministrativo-contabile;
- per la predisposizione di iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento del personale in servizio.

L'Associazione cura, inoltre, anche attraverso la predisposizione di appositi servizi e la partecipazione a progetti comuni, la rete internazionale di realtà educative che condividono i riferimenti ideali indicati al precedente art. 2.

Art.4 - Soci

Possono aderire all'Associazione i soggetti, persone fisiche o Enti, con o senza personalità giuridica, gestori di scuole, di centri di formazione professionale, di istituzioni e servizi educativi che accettino lo Statuto dell'Associazione.

La domanda di iscrizione deve esser fatta per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante dell'Ente.

Sull'ammissione a socio decide il Consiglio Direttivo, entro

tre mesi dal ricevimento della domanda.

Ogni socio è tenuto al rispetto delle decisioni degli organi sociali, al versamento della quota annuale, all'attiva partecipazione alla vita sociale nei termini stabiliti dallo Statuto.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La vita associativa è ispirata ai principi di democraticità, effettività e parità di diritti e doveri tra i soci.

Il rapporto associativo si estingue per morte, recesso, esclusione o decadenza del socio:

- il recesso ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo, ferma restando la necessità dell'adempimento degli obblighi già assunti;

- l'esclusione può essere disposta dal Consiglio Direttivo in caso di gravi comportamenti del socio in contrasto con la normativa vigente, lo statuto e/o i regolamenti dell'Associazione, le deliberazioni assunte dagli organi sociali e i principi associativi, previa contestazione degli addebiti e acquisizione delle relative difese ed eccezioni;

- la decadenza del socio è pronunciata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa, decorso inutilmente il termine indicato sull'apposito sollecito.

Avverso i provvedimenti di esclusione e decadenza il socio interessato può proporre ricorso alla Assemblea entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.

La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile.

Art.5 - Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione (con la specificazione della dotazione patrimoniale indisponibile) è quello indicato nella delibera con la quale si assume la decisione di chiedere il riconoscimento della personalità giuridica. Il Patrimonio dell'Associazione è accresciuto dalle quote sociali, dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche, da eredità, legati e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata, per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementarlo.

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi dei soci;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi;
- proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche

di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- erogazioni liberali dei soci e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- finanziamenti derivanti dalla partecipazione a bandi anche indetti da enti sovra nazionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art.6 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo, ove costituito;
- il Presidente;
- il Vicepresidente, se eletto;
- le Sezioni Regionali, ove istituite;
- il Consiglio Nazionale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.7 - L'Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.

Ogni socio ha diritto a un voto.

È ammesso il voto per delega. Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Art.8 - Attribuzioni della Assemblea

All'Assemblea compete:

- approvare la relazione annuale e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approvare il conto consuntivo annuale dell'Associazione;
- determinare la quota sociale annua;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- nominare, con l'astensione dei soggetti interessati, un collegio giudicante composto di tre membri, ogniqualevolta si producano situazioni di conflitto tra gli enti associati e tra essi e l'Associazione. Ad esso sono affidati compiti di pacifico compositore e giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura;
- modificare il presente statuto;
- prendere tutte le decisioni necessarie per lo scioglimento dell'Associazione, a norma dell'art. 20 del presente Statuto.

Art.9 - Convocazione e funzionamento della Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo: in sessione ordinaria una volta all'anno entro 6 mesi dalla chiusura

dell'esercizio; in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne riconosca la necessità oppure su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei soci con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione, che deve indicare giorno, luogo e ora della riunione e l'ordine del giorno, è inviato individualmente per iscritto ai soci almeno otto giorni prima della data stabilita (tre in caso di urgenza) tramite raccomandata con avviso di ricevimento o comunque con modalità tali da assicurarne la conoscenza.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, con modalità che - previamente comunicate con l'avviso di convocazione - siano tali da garantire l'effettiva partecipazione degli intervenuti all'adunanza. Di tali modalità dovrà inoltre essere dato atto nel verbale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti, salvo nei casi in cui sia disposto diversamente dallo Statuto.

Le votazioni possono avvenire: per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano.

Qualora non sia disposto diversamente dallo Statuto, le votazioni avverranno per alzata di mano, a meno che un quarto dei componenti l'Assemblea presenti la richiesta di procedere alla votazione per appello nominale o a scrutinio segreto.

Qualora si tratti di eleggere persone, in caso di parità di voti verrà eletto il più anziano di età.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci.

Art.10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero variabile di membri, con un minimo di cinque ed un massimo di venticinque, eletti dall'assemblea, previa determinazione del loro numero.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora nel corso del mandato venga a mancare per qualsiasi causa la maggioranza dei componenti del Consiglio, l'Assemblea appositamente convocata procederà a nuove elezioni e i consiglieri rimasti in carica potranno compiere unicamente atti di ordinaria amministrazione.

Art.11 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati dal presente Statuto ad altri organi, tra i quali

- eleggere il Presidente dell'Associazione ed eventualmente il Vicepresidente;
- istituire, eventualmente, il Comitato Esecutivo;
- convocare Assemblee ordinarie e straordinarie, fissandone l'ordine dei lavori;
- ammettere i soci e deliberarne l'esclusione e la decadenza;
- definire i programmi di attività annuali della Associazione;
- predisporre la relazione annuale e il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- proporre all'assemblea eventuali modifiche dello Statuto;
- deliberare l'assunzione del personale e l'eventuale licenziamento;
- accettare lasciti, donazioni e decidere di stare in giudizio.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Comitato Esecutivo, al Presidente, al Vice Presidente, ad uno o più consiglieri e ad una o più Sezioni Regionali.

Il Consiglio Direttivo può costituire Commissioni Scientifiche e Culturali con il compito di approfondire problemi di particolare rilevanza per l'Associazione. Esse sono presiedute dal Presidente o da un suo delegato e possono essere chiamati a farne parte esperti designati dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può istituire inoltre organismi di coordinamento per favorire la collaborazione tra i soci.

Art.12 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, in seduta ordinaria almeno ogni tre mesi; in seduta straordinaria qualora se ne ravvisi la necessità oppure ne sia stata richiesta la convocazione da almeno due quinti dei componenti.

L'avviso di convocazione, che deve indicare giorno, luogo e ora della riunione e l'ordine del giorno, è inviato individualmente per iscritto ai consiglieri almeno otto giorni prima della data stabilita (tre in caso di urgenza) con modalità tali da assicurarne la conoscenza.

Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i componenti in carica e siano stati inviatati a partecipare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare anche soggetti esterni al Consiglio, senza diritto di voto.

Le sedute sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni devono essere assunte a maggioranza dei presenti.

I consiglieri eletti assenti ingiustificati per tre sedute consecutive decadono e vengono sostituiti dai candidati non eletti, secondo l'ordine risultante dalla votazione.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Il Comitato Esecutivo

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Esecutivo al quale delegare parte dei propri poteri di ordinaria amministrazione.

Il Comitato Esecutivo è costituito al massimo da nove membri, tra cui il Presidente e il Vicepresidente, se nominato.

Art.14 - Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente è a tutti gli effetti il rappresentante legale dell'Associazione.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

Presiede l'Assemblea.

Cura l'esecuzione dei provvedimenti degli organi statutari.

In caso di urgenza può assumere iniziative e prendere decisioni relativamente a competenze proprie del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposte al Consiglio appositamente convocato entro 30 giorni.

Il Presidente, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti, può delegare singole funzioni al Vice Presidente, ove nominato, ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo e/o del Comitato Esecutivo, ove nominato.

In sua assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice presidente, se eletto, o dal consigliere più anziano di età.

Art.15 - Le Sezioni Regionali

Quando risulti utile per lo sviluppo associativo, il Consiglio Direttivo può istituire, in ciascuna regione, una Sezione Regionale della FOE, quale articolazione territoriale dell'unica Associazione nazionale.

Il responsabile della Sezione Regionale è eletto dai soci dell'Associazione con sede nella Regione stessa e dura in carica tre anni.

La Sezione Regionale, dotata di autonomia operativa, promuove le iniziative dell'Associazione in ambito regionale, cura i rapporti con la Regione, gli enti locali, gli uffici periferici della Amministrazione scolastica e gli organismi pubblici e privati operanti in settori analoghi a quelli dell'Associazione e svolge ogni attività funzionale agli scopi della stessa ed alle esigenze dei soci.

Il Consiglio Direttivo può disciplinare i rapporti tra l'Associazione e le Sezioni Regionali con apposito regolamento.

Art.16 - Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto dai membri del Consiglio Direttivo e dai responsabili delle Sezioni Regionali di cui



all'articolo precedente.

Del Consiglio Nazionale fanno parte anche i responsabili degli organismi di coordinamento eventualmente istituiti dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 11.

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Consiglio Direttivo ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Nazionale ha funzioni consultive ed esprime il proprio parere su tutte le questioni per le quali il Consiglio Direttivo intende acquisire il parere dello stesso.

Art.17 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

La regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori composto da tre membri scelti dall'Assemblea tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili tenuto presso il Ministero di Giustizia.

I componenti del Collegio durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria della Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina la proposta di conto consuntivo, redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio, inoltre, ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge ed allo Statuto dell'attività della Associazione.

I componenti del collegio partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Qualora, per contingenti ragioni risultasse particolarmente oneroso per l'Associazione (tenuto conto delle attività da svolgersi da parte della stessa), nominare un Collegio dei Revisori, l'Assemblea ha facoltà di nominare, in vece del Collegio, un Revisore Unico, scelto tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili tenuto presso il Ministero di Giustizia. Il Revisore Unico eserciterà tutti i compiti e le funzioni attribuite dal presente articolo al Collegio dei Revisori.

Art.18 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° settembre e si chiude al 31 agosto di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato dalla Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti dei soci, che possono prenderne visione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea.

Art.19 - Modifica dello Statuto

Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea in seduta straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo comunicata nella sua formulazione integrale contestualmente alla

convocazione.

All'Assemblea dovranno partecipare, in proprio o per delega, almeno la metà più uno dei soci.

La deliberazione deve essere assunta a maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto.

Art. 20 Scioglimento, estinzione e devoluzione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato con il voto favorevole dei tre quarti dei soci, dall'Assemblea appositamente convocata, con trenta giorni di preavviso.

L'Associazione si estingue, inoltre, per le cause previste dall'articolo 27 del codice civile.

In caso di estinzione per qualsiasi causa, il patrimonio della Associazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662/96.

Art.21 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al codice civile.

F.TI: VINCENZO SILVANO - MAURO PLESCIA NOTAIO.